



Al Ministro della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Alla Procura Generale della Repubblica
Presso la Corte Suprema di Cassazione
Segreteria Disciplinare
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

Al Consiglio Superiore della Magistratura
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte di Appello di Milano
segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Monza
presidente.tribunale.monza@giustiziacert.it

p. c. Al Giudice di Pace di Monza
Avv. Paolo Facinelli
gdp.monza@giustiziacert.it

Oggetto: Esposto **BIS a carico del Giudice di Pace di Monza FACINELLI Paolo.**

Lo scrivente dott. **Calogero Sanfilippo**, nato a Campofranco (CL) l'08.11.1934 e residente a Lecco, viale Dante Alighieri, 28, Delegato SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI e rappresentante legale degli utenti della strada,

PREMESSO CHE

1. Il 28/01/2019 gli agenti della Polizia Locale di Monza fermavano nel comune di Monza l'autovettura targata FC869GR, condotta da MALORNI Roberto al quale contestavano con verbale n. 0860/W (**doc. 1**) la violazione dell'art. 142, co. 9 e 11 Cds, con la seguente motivazione: "*ha superato di 49 km/h il limite di velocità di 50 km/h imposto dall'ente proprietario della strada*";

2. Nel verbale si dava atto che *“la velocità è stata rilevata con apparecchio Telelaser Ultralyte matr. “TruCam TCO-4118” omologato dal Ministero dei LL.PP. con D.M. n. 3248 del 13/06/11, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell’uso dai verbalizzanti.* **Nessuna menzione sulla taratura dell’apparecchio utilizzato.**

3. Nel verbale non si dava atto:

- della presenza del cartello di avviso del CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ come se la legge non esistesse.
- se il raggio laser aveva colpito in modo certo la sola sagoma del veicolo del presunto trasgressore.
- se la misurazione non era stata interferita da altri veicoli in movimento e
- se il veicolo viaggiava isolato oppure in fase di sorpasso con traiettoria libera, posto che il veicolo del presunto trasgressore era preceduto e seguito da altre autovetture.

4. In data 08 febbraio 2019 il presunto trasgressore proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Monza (**doc. 2**), commettendo delega alla associazione in intestazione, SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, per essere rappresentato in giudizio dallo scrivente dott. Calogero Sanfilippo;

il ricorso veniva assegnato al Giudice ANGELA ROSARIA EPIFANI, la quale si è astenuta a causa di un esposto dello scrivente a suo carico inviato alle SS.LL. Ill.me, per cui la causa è stata assegnata al Giudice PAOLO FACINELLI, il quale all’udienza del 25/07/2019 ha respinto il ricorso con sentenza n. 1142/19 (**doc. 3**), assumendo che *“il verbale di contestazione di cui è causa costituisce piena prova del fatto contestato, in quanto accertato dalla Polizia Locale di Monza con apparecchiatura di rilevamento Telelaser omologata e certificata e l’opponente, per parte sua, non ha fornito prova alcuna del supposto malfunzionamento del dispositivo al momento dell’accertamento”*

il giudice Paolo Facinelli ha dimostrato di non avere nemmeno letto il ricorso e se lo ha letto non era “compos sui”, dal momento che non l’ha capito; dall’esame della sentenza si evince chiaramente come sia andato fuori tema ed il voto è zero; una sentenza senza la benché minima motivazione, solo a difesa della collega Angela Rosaria Epifani destinataria di un esposto dello scrivente a suo carico, una sentenza che certamente offende gravemente l’amministrazione della giustizia posto che si espone ai seguenti rilievi:

- il ricorrente non aveva eccepito il malfunzionamento dell’apparecchiatura Telelaser né aveva messo in dubbio che la stessa fosse omologata, aveva eccepito, invece, il

dispregio della norma per omessa indicazione nel verbale dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità, il che avrebbe evitato al ricorrente la proposizione del ricorso con aggravio di spese;

- il ricorrente aveva eccepito la mancata indicazione sul verbale della preventiva segnalazione del dispositivo di controllo e rilevazione della velocità, norma imperativa disposta dall'art. 4 della Legge n. 168 del 2002 (Cass. n. 5997/2014).

Nella sentenza del giudice Facinelli non v'è traccia che egli abbia esaminato il ricorso.

Tutto ciò porta lo scrivente a ritenere che il Giudice Paolo Facinelli o è in preda ad una "ignorantia legis" spaventosa o è afflitto da una disonestà funzionale tale da ritenere di potere svolgere la sua attività "legibus solutus" (tertium non datur).

In entrambi i casi Facinelli, che ha l'ardire all'ingresso del suo ufficio di autonominarsi avvocato, non è degno di fare il giudice anche se di serie B rispetto ai togati e dimostra di essere la vergogna dell'amministrazione della giustizia; nell'umanesimo giuridico sarebbe stato incluso tra i discepoli di Bartolo come "asino ultramontano natus ad aratrum"; costui non fa onore all'ordinamento giudiziario.

L'ex Ministra Bongiorno aveva proposto una legge secondo la quale "*i magistrati dovrebbero essere sottoposti ad accurati test psicologici, volti a stabilire se l'aspirante giudice possiede o meno l'empatia, la responsabilità e la stabilità mentale per coprire il ruolo*" (ipse dixit); in alcuni casi non sarebbe male, però, integrare il test psicologico con il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.).

Nella pletora di esposti inoltrati dallo scrivente a carico di alcuni giudici di pace (Maria Cristina Ferraresi, Stefania Bernieri Di Lucca, Guido Alberto Bagalà, Barbara Capotosto, Angela Rosaria Epifani e Paola Leggio), mentre il CSM risponde puntualmente con la frase di stile "*ritenuto che nei fatti contestati dall'esponente non sembravano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione*", il Ministro della Giustizia e la Segreteria Disciplinare della Procura Generale della Cassazione non si sono mai degnati di dare riscontro alle doglianze dello scrivente; il che è semplicemente vergognoso. Per fortuna ci pensano PALAMARA e LOTTI a tenere vivo il prestigio del CSM e della Magistratura.

Vero è che nel caso di specie l'unico rimedio sarebbe l'ordinario mezzo di impugnazione, ma la negata sospensione del verbale ex art. 5 D. Lgs. 150/2011, in caso di vittoria,

vanificherebbe irrimediabilmente il diritto del ricorrente ad ottenere il giudizio di merito sulla sua legittimità, posto che egli ha già scontato la sospensione della patente di guida.

I fatti sopra esposti sono gravemente lesivi del diritto di giustizia del cittadino che trova la sua massima tutela, oltre che nella Carta Costituzionale, nell'art. 6 della legge 04 agosto 1955, n. 848. Il sistema costituzionale di ripartizione dei poteri attribuisce al Giudice la potestà di intervenire nei confronti della pubblica amministrazione per ridurre il danno causato al cittadino nell'immediatezza del fatto e, successivamente, con l'annullamento del provvedimento, sentite le parti in causa. In tale espletamento delle attività deve emergere una condotta deontologicamente corretta del Giudice (Cass. Sez. Unite n. 20730/09).

Il Giudice ha ricevuto il grandissimo onore di ricoprire un ruolo essenziale a favore della Nazione che trova un unico soggetto principe nel Popolo Italiano nel cui interesse vengono emesse le sentenze. È una attività che richiede dedizione, competenza e buon senso legati da costante equilibrio; una sorta di missione che gratifica la giustizia nel senso più alto del termine. Non a caso, il Giudice di Pace è un giudice di prossimità. Il cittadino si rivolge a lui direttamente, facendosi assistere da una associazione o da un delegato. Tutti i cittadini sarebbero felici di ricoprire il ruolo di Giudice di Pace.

Questo esposto ha il solo obiettivo di fare intervenire i destinatari nei confronti del Giudice Paolo Facinelli per aiutarlo a svolgere ancora meglio il suo insostituibile lavoro anche se, ad avviso dello scrivente, sarebbe meglio cacciarlo via nella speranza per il suo bene che cambi mestiere.

Produce:

- 1) verbale della Polizia Locale di Monza del 28/01/2019 n. 0860/W;
- 2) ricorso proposto da Malorni Roberto;
- 3) sentenza n. 1142/19.

Lecco, 02 febbraio 2020.

**IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)**

